



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE

*** COPIA ***

numero 2 del 16-04-2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).-

In data 16-04-2014 alle ore 19:30 nella sala delle adunanze del Comune, convocato, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone seguenti:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	PORFIDO DOMENICO	PRESIDENTE	Presente
2	TRAVAGLINI AVV. NICOLA	SINDACO	Presente
3	BENEDETTO DONATO PARIDE	CONSIGLIERE	Presente
4	D'AMARIO ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
5	D'ASCENZO PASQUALINO	CONSIGLIERE	Presente
6	DI PINTO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
7	DRAGONETTI PASQUALINO	CONSIGLIERE	Presente
8	FINOCCHIO MARCO	CONSIGLIERE	Presente
9	LALLOPIZZI NICOLA	CONSIGLIERE	Assente

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
10	MAGAGNATO ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
11	MARCHESANI GIANFRANCA	CONSIGLIERE	Assente
12	MURAZZO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
13	ROSATI MARGHERITA	CONSIGLIERE	Presente
14	BORGIA MICHELINO	CONSIGLIERE	Presente
15	POTALIVO ADRIANO	CONSIGLIERE	Assente
16	CHIAPPINI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
17	D'AULERIO ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente

PRESENTI: 14 - ASSENTI: 3

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE PAOLO BORGIA che provvede alla redazione del presente verbale.

Constato il numero legale degli intervenuti, DOMENICO PORFIDO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il presidente del Consiglio Comunale, Domenico Porfido introduce e, come per il precedente punto all'ordine del giorno, precisa i passaggi avvenuti in Commissione statuto e Regolamenti e spiega le proposte di modifica avanzate da alcuni consiglieri Comunali componenti della Commissione, su proposta del consigliere Chiappini, recepite nello schema di regolamento che si intende adottare e di cui si da lettura.

Il consigliere Chiappini interviene ed annuncia il voto favorevole al regolamento emendato anche a nome del consigliere Rosati poiché tutti gli emendamenti proposti sono stati accolti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : IMU (imposta municipale propria)componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili)componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio rifiuti)componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il Regolamento Del Tributo Sui Servizi Indivisibili (TASI) composto da 16 articoli;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 07/04/2014 di approvazione dello schema del Regolamento in oggetto;

VISTI gli emendamenti proposti da alcuni Consiglieri Comunali facenti parte della Commissione Statuto e Regolamenti;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, il pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. N. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO l'art. 42, comma 2° lett. a), del T.U.E.L. N. 267/2000;

VISTO l'art. 3, comma 2°, della Legge 7 Agosto 2000, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale dispone che la motivazione non è richiesta per gli atti normativi;

VISTO :

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000.
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per l'applicazione della IUC con la componente IMU – TARI e TASI;
- il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto 13 febbraio 2014 del Ministro dell'Interno ha differito ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti locali al 30 aprile 2014;

Con voti UNANIMI, espressi e resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) di approvare gli emendamenti proposti allo schema di regolamento TASI approvato con deliberazione di G.C. n. 67, del 07/04/2014, come da allegato a) alla presente deliberazione;

2) di approvare, il Regolamento del Tributo Sui Servizi Indivisibili (TASI) composto da 16 articoli, allegato b) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

3) di dichiarare il presente atto, con separata UNANIME votazione, espressa e resa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4 comma del D.L.vo n°267/2000.

**COMUNE DI MONTENERO DI
BISACCIA
PROVINCIA DI CAMPOBASSO**

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

**REGOLAMENTO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI)**

(Approvato con deliberazione di C.C. n. ____, del 16/04/2014)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento
- Art. 2 – Applicazione della TASI
- Art. 3 – Presupposto impositivo della TASI
- Art. 4 – Base imponibile della TASI
- Art. 5 – Aliquote della TASI
- Art. 6 – Soggetto attivo del tributo
- Art. 7 – Soggetto passivo del tributo
- Art. 8 – Decorrenza della TASI
- Art. 9 – Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

TITOLO II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Art. 10 – Esenzioni*

TITOLO III - DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

- Art. 11 – Dichiarazione*

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 12 – Riscossione della TASI*
- Art. 13 – Modalità di versamento*
- Art. 14 – Funzionario responsabile*

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 15 – Normativa di rinvio*
- Art. 16 – Efficacia del Regolamento*

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dall'art. n. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 l'applicazione, nel Comune di MONTENERO DI BISACCIA del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) riferita ai servizi.

Art. 2 – Applicazione della TASI

1. L'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi dal 669 al 700 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.

3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 – Presupposto impositivo della TASI

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 4 – Base imponibile della TASI

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto e nel valore di mercato per le aree edificabili.

2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.

3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Art. 5 – Aliquote della TASI

1. Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Art. 6 – Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 7 – Soggetto passivo del tributo

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono

titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è definita dall'organo competente nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. All'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare non si applica l'eventuale detrazione accordata dal Comune alle abitazioni principali.

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 – Decorrenza della TASI

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.

3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

Art. 9 – Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

1. Con la deliberazione di cui al precedente articolo 5 saranno **individuati** i servizi indivisibili comunali.

TITOLO II
ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 10 – Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011. Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

TITOLO III
DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 11 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
5. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.
6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
7. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.
8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'IMU, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell'applicazione della TASI e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

Art. 12 – Riscossione della TASI

1. La riscossione della TASI è effettuata direttamente **al Comune, mediante autoliquidazione** da parte del contribuente, per quanto riguarda la quota del tributo dovuta dal possessore, ed a seguito dell'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto, per quanto riguarda la quota dovuta dall'occupante, che viene quantificata nell'ambito del provvedimento di riscossione della TARI.
2. Il Comune può, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, affidare la riscossione della TASI ai soggetti abilitati.
3. In deroga all'art. n. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in quanto compatibili.
4. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe e della aliquote annue, gli importi dovuti sono riscossi alle seguenti scadenze:
 - **1^ rata entro il 16 Giugno dell'anno di riferimento,**

• **2^a rata entro il 16 Dicembre dell'anno di riferimento.**

5. In mancanza dell'adozione delle aliquote e delle detrazioni da parte del Comune, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota stabilita nell'anno precedente. Il versamento della secondarata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito web del Comune di Montenero di Bisaccia.

6. L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad **€ 5,00**, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante, ovvero come quota dovuta dal solo occupante, in presenza di una pluralità di possessori non tenuti al versamento della TASI in quanto l'importo dovuto da ciascun possessore sia inferiore al minimo. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

7. Ai sensi dell'art. 1, comma 166, della Legge n. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Art. 13 – Modalità di versamento

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo alle scadenze indicate al precedente articolo 12.

2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:

- l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
- venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
- vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.

3. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.

4. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

5. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Art. 14 – Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TASI è individuato nel funzionario responsabile per l'applicazione dell'IMU.

2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

Art. 16 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2014, in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49 e 147 bis parere di regolarità tecnica: Favorevole

Li, 11-04-2014

RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.TO DOTT. PASQUALINO IURESCIA

T.U.E.L. 267/2000 ARTT. 49 e 147 bis parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria: Favorevole

Li, 11-04-2014

RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.TO DOTT. PASQUALINO IURESCIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.TO IL PRESIDENTE
DOMENICO PORFIDO

F.TO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PAOLO BORGIA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 05.05.2014 per laprescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Montenero di Bisaccia, 05.05.2014

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSANNA PANELLA

***** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO *****

Montenero di Bisaccia, 05.05.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSANNA PANELLA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16.04.2014 perche' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSANNA PANELLA

|| - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00-00-0000 per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3, del D.Lgs. 267/2000

Montenero di Bisaccia,

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSANNA PANELLA